

Procedura n. 1963/2014 R.G.A.C.

**TRIBUNALE DI L'AQUILA**

**ORDINANZA ex art. 702 ter C.P.C.**

Il Giudice dott.ssa Daria Lombardi, designato con provvedimento presidenziale del 12.01.2015,

- sciogliendo la riserva assunta nel corso dell'udienza del giorno 11 maggio 2015 nell'ambito della procedura ex art. 702 *bis* C.P.C. promossa da

**CONTRO IL COMUNE DI L'AQUILA**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Nardis;

- esaminati gli atti di causa;

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 18.11.2014 i ricorrenti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni *"voglia l'On.le Tribunale dell'Aquila, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione richiesta: 1) dichiarare che il Comune dell'Aquila ha diritto di ripetere nei confronti dei ricorrenti esclusivamente le somme anticipate per i consumi individuali da loro effettivamente compiuti; 2) per l'effetto, ordinare al Comune dell'Aquila di annullare le bollette emesse su base forfettaria e di rideterminare gli importi chiesti ai ricorrenti in misura corrispondente ai consumi da loro effettivamente eseguiti; 3) dichiarare che il Comune dell'Aquila non ha diritto a pretendere dai ricorrenti le somme relative alla fornitura di gas utilizzata per la quota pari al 50% dell'acqua calda sanitaria che avrebbe dovuto essere prodotta dai pannelli solari posti a servizio delle loro abitazioni e mai entrati in funzione; 4) per l'effetto, ordinare al Comune dell'Aquila di rideterminare le somme richieste ai ricorrenti dal 1° aprile 2010, depurandole del costo del gas utilizzato per la quota di acqua calda sanitaria che avrebbe dovuto essere prodotta dai pannelli solari posti a servizio dei loro*



*appartamenti. Con vittoria di spese di lite”.*

I ricorrenti rappresentavano di essere assegnatari di alloggi siti all'interno di uno degli insediamenti del progetto CASE. In base al provvedimento con il quale i vari alloggi erano stati loro assegnati in comodato d'uso, le spese per le forniture delle utenze domestiche dovevano essere sostenute dagli stessi assegnatari, previa lettura dei contatori. I vari contratti di fornitura risultano intestati direttamente all'amministrazione comunale, che provvede al pagamento e poi ripete nei confronti degli occupanti quanto anticipato. I ricorrenti lamentavano che il Comune di L'Aquila, per il periodo dal 1 aprile 2013 al 30 giugno 2014, aveva provveduto al recupero delle somme per le utenze di luce e gas senza calcolare quanto dovuto dai singoli assegnatari sulla base dei consumi effettivi, ma ripartendo le spese a *forfait*. Veniva sostenuta l'illegittimità di tale metodo di riparto delle spese, posto che gli appartamenti erano dotati di contatori. Chiedevano, pertanto, la rideterminazione degli importi esclusivamente sulla base dei consumi effettivi.

Inoltre, i ricorrenti richiedevano, poiché le palazzine erano dotate di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, l'abbattimento delle bollette per il consumo di gas nella misura del 50%. Infatti, i predetti pannelli solari non erano mai entrati in funzione per inerzie imputabili al Comune stesso, ed i ricorrenti erano stati obbligati a pagare cifre più elevate per la fornitura di acqua calda.

Pertanto, gli istanti adivano il Tribunale affinché fosse accertata anche l'inesistenza del diritto del Comune a pretendere il rimborso del costo del gas impiegato per la produzione dell'acqua calda che avrebbe potuto essere assicurata mediante i pannelli solari.

Il Comune di L'Aquila si costituiva tempestivamente in giudizio con una memoria di costituzione e risposta depositata in data 19 gennaio 2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“il Comune, ut supra rappresentato e difeso, chiede, in primis, il mutamento di rito e la devoluzione della lite al giudice specializzato. Nel*



*merito chiede il rigetto delle domande ex adversis azionate, con vittoria di spese e competenze del grado".* L'ente locale in primo luogo eccepiva che la controversia, essendo inerente ad un rapporto di conduzione di un alloggio residenziale, rientrava nelle controversie da assoggettare al rito locatizio, con devoluzione al giudice tabellamente competente. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto le spese erano state calcolate in relazione alla superficie dell'alloggio, al periodo di occupazione per ogni singolo assegnatario, nonché sulla base della rilevazione dei pregressi consumi per ogni singola unità abitativa. Il resistente aveva specificato che le somme corrispondevano a semplici acconti, sui quali poi svolgere il conguaglio una volta determinati gli effettivi consumi di ciascun assegnatario. Richiamava, inoltre, la legge 164 del 2014, in forza della quale i consumi rilevanti per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, sono ripartiti secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

Per quanto concerne il pannelli solari, il Comune affermava che gli accordi in vigore tra lo stesso ed i ricorrenti non contemplava alcun obbligo per l'ente locale di fornire agli assegnatari acqua calda proveniente dagli impianti, che non erano stati messi a disposizione degli assegnatari.

In primo luogo, va vagliata l'eccezione sollevata dal resistente, ed inerente all'applicazione nella presente controversia del rito di cui all'articolo 447 *bis* c.p.c.

La predetta eccezione non può trovare accoglimento. Infatti, la presente controversia non è inerente alla locazione o al comodato di immobili, bensì alla ripartizione degli oneri relativi alle utenze degli alloggi messi a disposizione dei singoli ricorrenti e, in particolare, alle modalità di calcolo utilizzate dal Comune di L'Aquila.

Passando al merito della controversia, la domanda non può essere accolta.

In primo luogo va rilevato che, sulla scorta della documentazione versata in atti dai ricorrenti, emerge che in base all'articolo 4 del OPCM 3945 del 13 giugno 2011, previsione tra l'altro riportata nell'articolo 4 dei singoli decreti di assegnazione degli



alloggi, le spese per le utenze domestiche dovevano essere sopportati dagli assegnatari *“previa lettura, ove del caso, dei contatori”* (cfr. doc. all. 4 e 5 fascicolo ricorrenti). Risulta prodotta in giudizio copia del regolamento condominiale allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 171 del 2001. Per quanto concerne il riparto delle spese a carico dei condomini, l'articolo 16, al punto 7 prevede che *“le spese relative ai consumi di acqua potabile, acqua sanitaria e riscaldamento verranno ripartite in base ai consumi individuali, rilevate dagli appositi misuratori posti di norma all'interno degli appartamenti o nei pianerottoli delle scalinate. Il rilievo dei consumi verrà effettuato una volta l'anno previo avviso di passaggio del personale incaricato”* (cfr. doc. all. 7 fascicolo ricorrenti). Pertanto, gli importi delle utenze dovevano essere ripartiti secondo i consumi imputabili ai singoli appartamenti previa lettura dei contatori. Tuttavia, emerge altresì come, a seguito del passaggio del compendio immobiliare progetto CASE e MAP al Comune, si rendeva necessario il recupero delle spese delle utenze anticipate dal Comune stesso. Invero, nel verbale di delibera di Giunta Comunale n. 281 del 4 luglio 2014 veniva previsto il recupero in acconto delle spese delle utenze per il periodo dal 1 aprile 2013 al 30 giugno 2014. Veniva stabilita una precisa metodologia di calcolo da utilizzarsi *“in assenza di letture di consumo individuali e di millesimi di riscaldamento”*. I parametri considerati erano inerenti al periodo di riferimento dell'acconto, ai giorni di occupazione, alla superficie dell'alloggio e al costo medio degli anni precedenti qualora vi fossero già bollette per lo stesso alloggio intestato allo stesso soggetto. Veniva, parimenti, specificato che la quota richiesta e così calcolata era *“in acconto”*, salvo conguaglio (cfr. doc. all.10 fascicolo ricorrenti). Nella lettera del 28.05.2014 (cfr. doc. all. 11 fascicolo ricorrenti) si fa riferimento proprio all'acconto sulle utenze nel periodo dal 1 aprile 2013 al 30 giugno 2014, in attesa del perfezionamento del metodo di ripartizione delle spese tra gli assegnatari di ogni piastra. Dunque, il calcolo veniva effettuato con modalità oggettiva, e la tariffa veniva prevista in acconto, salvo il conguaglio sulla base degli



effettivi consumi. Pertanto, non si può dare seguito alla domanda dei ricorrenti in quanto veniva specificato che l'importo era richiesto in acconto, tra l'altro con modalità di calcolo che avrebbero consentito un credito dell'ente e non del beneficiario, e che sarebbe seguito il conguaglio sulla base delle letture effettive.

Parimenti, non può essere accolta l'istanza dei ricorrenti inerente alla riduzione dei costi da sopportare per la fornitura di acqua calda sanitaria. Più volte erano stati sollecitati inutilmente il resistente e la società di manutenzione per la messa in funzione dell'impianto (cfr. doc. all. 8 e 9 fascicolo ricorrenti). Ancora, i ricorrenti, nella memoria autorizzata depositata in data 22 aprile 2015, sostenevano che la caratteristica precipua del progetto CASE era quella di complessi residenziali antisismici, sostenibili ed ecocompatibili.

Le predette eccezioni non possono trovare accoglimento. Invero, l'assegnazione di alloggi temporanei e necessari a far fronte all'esigenza abitativa delle famiglie terremotate non comprendeva l'impegno per l'ente locale di fornire acqua calda dall'impianto di pannelli solari, né i singoli ricorrenti potevano accampare diritti sull'effettivo funzionamento dei predetti. Nulla viene previsto nel decreto di assegnazione di alloggio in relazione ai pannelli solari di cui gli stessi immobili sono dotati, né in merito a eventuali riduzioni dei costi per le utenze in forza di produzione di energia termica (cfr. doc. all. 4 fascicolo ricorrenti). Pertanto, anche se i moduli abitativi del progetto CASE, come sostenuto dai ricorrenti, dovevano essere improntati a moduli alloggiativi sostenibili ed ecocompatibili, non si può ritenere che gli stessi occupanti avessero diritto di beneficiare di riduzioni sull'importo dei consumi per la presenza dei pannelli.

Per gli esposti motivi, non può trovare accoglimento la domanda avanzata.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**



1) Rigetta la domanda spiegata da

avverso il

Comune di L'Aquila;

- 2) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di L'Aquila, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre ad accessori come per legge;
- 3) Si comunichi.

Così deciso in L'Aquila il 14 maggio 2015

IL GIUDICE

( *dott.ssa Daria Lombardi* )

